



COMUNE DI BRICHERASIO (TO)

NORME PER LA VENDITA OCCASIONALE IN OCCASIONE DEI MERCATINI DELL'HOBBISTICA

(MEGLIO DEFINITI COME "ATTIVITA' DI VENDITA OCCASIONALE NEI MERCATINI AVENTI QUALE SPECIALIZZAZIONE IL COLLEZIONISMO, L'USATO, L'ANTIQUARIATO E L'OGGETTISTICA VARIA)

Approvate con deliberazione di C.C. n. _____ del _____

Art. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le norme per la vendita occasionale nei mercatini aventi quali specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato, l'artigianato artistico ed oggettistica varia, per disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento ed eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 – Art. 11 quinquies, c. 3 della L.R. 28/1999 s.m.i..

Art. 2 – DEFINIZIONE DI VENDITORE OCCASIONALE (HOBBISTA)

I venditori occasionali sono individuati dall'art. 11 bis della L.R. 28/1999 s.m.i. come i soggetti, persone fisiche, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercitano nei mercatini l'attività di vendita di:

- beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- oggetti di antiquariato, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”;
- cose usate ai sensi dell'art.126 del TULPS (R.D.773/1931);
- valore non superiore ad € 150,00 (centocinquanta);
- beni rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità;
- per un numero di giornate non superiore a diciotto nel corso dell'anno solare in ambito regionale;

E' vietata l'esposizione e la vendita di articoli nuovi e/o contraffatti anche se riproducenti oggetti antichi, armi, esplosivi, generi alimentari, e di abbigliamento, tranne per questi ultimi, se prodotti da almeno cinquant'anni; è inoltre vietata la vendita e/o baratto di materiale pornografico.

Ai mercatini possono partecipare gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

Art. 3 AREE PER I MERCATINI, PERIODO DI SVOLGIMENTO ED ORARI

Per lo svolgimento dei mercatini sono autorizzate le seguenti aree pubbliche:

- Via Molarosso
- Via Brignone
- P.za Santa Maria
- P.za Castelvechio
- Strada Valdomenica
- P.za Don Morero (compresa area Polivalente)

I mercatini potranno svolgersi durante tutto l'anno, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione Comunale dovute all'organizzazione di altri eventi quali mercati, fiere, sagre, manifestazioni sportive ecc....

Le attività di vendita e baratto nei mercatini si potranno svolgere in orario compreso tra le ore 07.00 e le ore 19.00 dello stesso giorno di svolgimento.

L'assegnazione degli spazi è a cura del soggetto organizzatore, il quale avrà anche il compito di fungere da tramite tra gli operatori ed il Comune, e l'allestimento dei banchi è ammesso unicamente nella giornata della manifestazione e potrà essere effettuato a partire da un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita e comunque non prima delle ore 06.00.

Le aree utilizzate per il mercatino dovranno essere lasciate sgombrare e pulite entro le ore 20.00; in caso di inadempienza ne risponderà, anche, il soggetto organizzatore.

Per esigenze tecniche e di servizio l'Amministrazione si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa, senza che ciò ingeneri alcun obbligo risarcitorio.

Art 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

Possono partecipare ai mercatini tutte le persone fisiche italiane maggiorenni e tutte le persone fisiche non italiane maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., dichiarati mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa – Testo A) s.m.i., e previa presentazione di una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante:

- 1) la propria condizione di venditore occasionale;
- 2) di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;
- 3) che non sussistono per l'ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino.

Può essere ammessa la partecipazione di uno o due operatori del commercio su aree pubbliche solo ed esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande, purchè in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa in materia di commercio su aree pubbliche.

I partecipanti possono ottenere un solo posteggio per manifestazione, la cui dimensione sarà definita dal soggetto organizzatore; l'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione.

In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio sarà assegnato mediante sorteggio.

La graduatoria degli operatori non professionali ha validità annuale e pertanto scade il 31 dicembre di ogni anno; la ripetuta partecipazione al mercatino non crea in capo al c.d. hobbista alcun diritto di priorità.

La delimitazione dei posteggi potrà essere realizzata, da parte del soggetto organizzatore o dalle associazioni promotrici, sul suolo esclusivamente con materiali facilmente lavabili e facilmente asportabili come ad esempio gessi e nastri adesivi, con assoluto divieto di utilizzo di vernici di qualsiasi tipo.

Le manifestazioni di interesse per la partecipazione al mercatino, redatte ai sensi dell'allegato A della D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, dovranno essere presentate, per ogni singola manifestazione a cui gli hobbisti intenderanno partecipare, al Comune di svolgimento entro e non oltre 20 giorni antecedenti alla manifestazione; la data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del protocollo generale del Comune.

Ciascuna istanza dovrà contenere:

- dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
- dichiarazione della qualità di operatore non professionale;

- esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art. 2.

L' integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 7 giorni prima della data di svolgimento del mercatino; le domande di partecipazione al mercatino dell'antiquariato per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 2 non saranno accolte.

Art. 5 – VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI ED INCENTIVI

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e di gioco per i bambini, mostre, spettacoli ed esibizioni artistiche.

Le associazioni di Bricherasio potranno svolgere attività di preparazione e degustazione di prodotti tipici locali in idonee aree individuate.

Art. 6 – SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato alla Polizia Locale.

I partecipanti dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) obbligo di possesso di apposito tesserino per la vendita occasionale;
- b) obbligo di esposizione del tesserino al pubblico ed agli organi di vigilanza per il controllo;
- c) obbligo di predisposizione di un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categoria e numerati singolarmente, che si intende porre in vendita;
- d) obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato, e di non lasciarlo incustodito, per tutta la durata della manifestazione;
- e) obbligo di esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
- f) divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
- g) divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- h) divieto di porre in vendita beni non presenti nell'elenco timbrato;
- i) divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- l) divieto di accensione di fuochi;
- m) divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
- n) il posteggio non deve essere abbandonato prima del termine della manifestazione, salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali;
- o) i concessionari devono completare lo sgombero e la pulizia dei posteggi assegnati entro un'ora dal termine dell'orario di attività;
- p) il titolare della concessione non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E' vietato inoltre lo scambio del posto tra concessionari;
- q) l'assegnatario dello spazio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito e/o nell'occupazione dello spazio assegnato;

- r)** possibilità di mantenere nel posteggio i propri automezzi, purchè sostino entro lo spazio assegnato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi;
- s)** divieto di mantenere acceso il motore degli autoveicoli e l'utilizzo di motori ausiliari per la produzione di energia elettrica o per altri scopi;
- t)** divieto di esercizio del commercio in forma itinerante;
- u)** divieto di vendita tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa;
- v)** divieto di collocazione di veicoli, merci ed attrezzature sui marciapiedi;
- z)** obbligo di agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
- x)** obbligo di agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare lo spazio loro assegnato prima dell'orario prestabilito;
- y)** obbligo di lasciare pulita l'area occupata.

I soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercatini, esercitano le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà, e sono tenuti a segnalare tempestivamente agli organi di controllo ed al Comune eventuali irregolarità connesse alla violazione delle disposizioni di cui alle presenti norme ed a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 – Art. 11 quinquies, c. 3 della L.R. 28/1999 s.m.i.,.

L'esercizio dell'attività di vendita occasionale si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

Inoltre, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui ai punti a) b) c) d) è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione, mediante revoca del tesserino.

Art. 7 – CANONE PER L'OCCUPAZIONE

Le aree destinate allo svolgimento dei mercatini vengono concesse dal Comune al soggetto organizzatore e/o alle associazioni organizzatrici per l'assegnazione degli spazi.

Possono essere eventualmente esentati unicamente i soggetti che esercitano la propria attività per finalità di volontariato.

Art. 8 – SOSPENSIONE ED ANNULLAMENTO DEI MERCATINI

In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, può essere disposta la sospensione del mercatino.

Si considerano di particolare gravità:

- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Il mercatino potrà essere annullato per:

- accertate situazioni di illecito penale;
- motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata.

In caso di sospensione o annullamento del mercatino l'Amministrazione comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico.

Art. 9 – COMMISSIONE DI MERCATO

L'Amministrazione comunale può istituire una Commissione per controllare la conformità delle merci poste in vendita a quanto indicato del presente regolamento.

La Commissione relazionerà l'Amministrazione comunale su quanto rilevato affinché possano essere adottate le iniziative e misure più opportune per il continuo miglioramento della manifestazione.

La Commissione è composta da n. 3 componenti tra cui un esperto nei settori dell'Antiquariato e del Collezionismo ed è nominata dal Sindaco.

La Commissione, esclusivamente consultiva, dura in carica un anno e può essere rinnovata per un ulteriore anno e viene convocata con preavviso di almeno venti giorni e svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti.

Art. 10 – SANZIONI

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto dal Codice Penale e/o Civile o da altre Leggi o Regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli artt. 7 e 7 bis del D.Lvo 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla L. 689/1981.

Le violazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i mercatini siano stati istituiti e gestiti direttamente dal Comune.

Art. 11 – RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Per tutto ciò non specificatamente indicato all'interno del presente Regolamento, si rinvia alla legislazione Nazionale, Regionale e Locale vigente.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e verrà pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni previgente disciplina in materia.

Riferimenti normativi

Legislazione Nazionale

- D.lgs. 114/98 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 28 e 31;
- D.lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Artt. 40 e 41;
- D.lgs. 170/01 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”. Artt. 2 e 6;
- L. 174/05 “Disciplina dell’attività di acconciatore”. Artt. 2 e 4;
- L. 231/05 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”. Art. 2 bis;
- L. 105/06 “Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale”. Art. 1.
- L. 248/06 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”. Artt. 3, 4 e 5

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI NAZIONALI

Circolare 8 maggio 2007 n. 6068. “Circolare applicativa dell’Accordo per l’internazionalizzazione del sistema fieristico italiano firmato il 20 luglio 2004 tra il Ministero del commercio internazionale (ex attività produttive), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, l’Associazione esposizioni e fiere italiane, il Comitato fiere industria e il Comitato fiere terziario.

Leggi Regione Piemonte

- L.R. 56/77 e s. m. i. “ Tutela ed uso del suolo”, Art. 26;
- L.R. 28/99 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”. Artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18 bis e 19;
- L.R. 44/00 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Art. 13;
- L.R. 27/04 “Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 29 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), in materia di vendite di fine stagione”. Artt. 1, 2 e 4;
- L.R. 10/05 “Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”. Art. 1;
- L.R. 38/06 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Artt. 8, 9, 25

Provvedimenti amministrativi Regione Piemonte

- – D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414. “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114”. Allegato A (come modificato dalla D.C.R. 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dalla D.C.R. del 24 marzo 2006, n. 59-10831);

- – D.G.R. 1 marzo 2000 n. 42-29532. “L.R. 12 novembre 1999 n. 28. Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31.03.98, n. 114. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione”;
- – D.G.R. 1 marzo 2000 n. 43-29533. “D.lgs. 114/98 art. 9 L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita “ – Allegato A (come modificato dalla D.G.R. 3 agosto 2004, n. 100 – 13283). Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza – Allegato B. Modulistica regionale – Allegato C;
- – D.C.R. 1 marzo 2000 n. 626-3799. “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” – Allegato A;
- – D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32 - 2642. “L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore” – Allegato A (come modificato dalle D.G.R. 14 maggio 2001 n. 47-2981; D.G.R. 9 luglio 2001 n. 50-3471; D.G.R. 17 dicembre 2001 n. 85-4860 ed infine D.G.R. 17 dicembre 2001 n. 86-4861). Modulistica – Allegato B;
- – D.G.R. 3 agosto 2001 n. 76-3718 Commercio su area pubblica. “D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore - Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore. Differimento di termini”.
- – D.G.R. 23 aprile 2003, n. 101 – 9183 “Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D.lgs. 24.4.2001 n. 170 in fase transitoria all'emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione” Allegato A.
- – D.C.R. 16 febbraio 2005, n. 412 – 5585. “Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 12. Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, articolo 9. Criteri per l'individuazione delle località ad economia turistica e dell'arco temporale di maggiore afflusso turistico, ai fini della determinazione dell'orario delle attività commerciali”.